

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 13 APRILE 1951

(89^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Autorizzazione ai Presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari » (N. 1586) :

UBERTI	Pag. 872, 874, 875
VANONI, <i>Ministro per le finanze</i>	873, 874, 875, 876
RUGGERI	875, 876, 877
BERTONE	876
TOMÈ	876, 877
TAFURI	877

(Seguito della discussione)

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (N. 1259) :

PRESIDENTE	877, 885
RICCI Federico	884
RUGGERI	884

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Uberti e Zanardi.

Interviene alla riunione il Ministro per le finanze, senatore Vanoni.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ai Presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari » (N. 1586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ai Presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari ».

Il disegno di legge si compone di un articolo unico del quale do lettura:

Articolo unico.

La determinazione del valore dei titoli, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma delle leggi 10 dicembre 1948, n. 1469 e 20 febbraio 1950, n. 78, può essere effettuata anche da Sottocomitati dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, nominati dai Presidenti dei Comitati stessi, e composti di tre agenti di cambio, di cui almeno uno, con funzioni di presidente, facente parte del Comitato direttivo. I Sottocomitati decadono allo scadere del biennio di durata in carica del Presidente del

Comitato direttivo che li ha nominati. Ogni Sottocomitato è integrato con un funzionario dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e con un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette, entrambi di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per le finanze.

Alle riunioni del Comitato o dei Sottocomitati per la valutazione dei titoli possono partecipare, con voto consultivo, l'Ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della borsa ed, occorrendo, altri funzionari, di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per il tesoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la determinazione del valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in società ed enti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203. Le spese per la valutazione dei titoli e delle quote dinanzi ai Comitati e Sottocomitati predetti ai fini delle imposte straordinarie sul patrimonio sono a carico delle società o degli enti emittenti.

Anche prima che sia intervenuta la determinazione dei Comitati o dei Sottocomitati, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette possono validamente notificare gli accertamenti agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, sulla base del valore che ritengono di attribuire ai titoli non quotati in borsa ed alle quote di partecipazione, salvo l'esito della valutazione dei predetti beni, effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facoltà di concordare in qualsiasi momento con le società e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in borsa o delle quote di partecipazione per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.

UBERTI. Onorevoli colleghi, a mio avviso il presente disegno di legge modifica sostanzialmente la struttura della imposta di negoziazione, che è una imposta in surrogazione del registro e del bollo e che è destinata a colpire il trapasso dei titoli. La determinazione del valore dei titoli è facile per i titoli quotati in borsa, ma non altrettanto per titoli non quotati in borsa per i quali, appunto, il Comitato degli agenti di cambio stabilisce il valore ai fini tributari in base ad elementi di carattere oggettivo (valore

del capitale, riserve, più altri elementi che possono essere dedotti dalla cifra di ricchezza mobile pagata). Col presente disegno di legge si tende a dare ad una imposta indiretta, quale è appunto questa imposta in surrogazione del registro e bollo, un carattere diretto tanto più rilevante per i suoi riflessi sull'imposta patrimoniale straordinaria.

Il Ministero ha già diramato una circolare, che secondo me è in contrasto con la legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio, circolare con la quale gli Uffici distrettuali delle imposte sono stati chiamati a determinare il valore dei titoli ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Ne consegue che vengono fatte due valutazioni: una del Comitato degli agenti di cambio, e un'altra degli Uffici distrettuali delle imposte dirette; doppia valutazione che può anche essere contrastante e quindi pericolosa.

Il disegno di legge è giustificato, nella relazione che lo accompagna, con la necessità di affrettare l'accertamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, ma gli Uffici delle imposte dirette sono già sovraccarichi di lavoro per l'accertamento di una infinità di imposte e già rispetto a questo loro lavoro si trovano in arretrato; se noi li graviamo anche della valutazione dei titoli veniamo a causare ulteriore gravi ritardi.

La parte più grave di questo articolo unico è rappresentata dagli ultimi due commi e precisamente là dove si dice: « Anche prima che sia intervenuta la determinazione dei Comitati o dei Sottocomitati, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette possono validamente notificare gli accertamenti agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio ecc. ecc. ». Ciò significa appunto arrivare a un accertamento distinto e diverso da quello fatto dai Comitati degli agenti di cambio. L'ultimo comma è precisamente del seguente tenore: « Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facoltà di concordare in qualsiasi momento con le società e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in Borsa o delle quote di partecipazione per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ».

Si ha, insomma, l'impressione che questo disegno di legge rappresenti lo sforzo fatto dalla Amministrazione finanziaria per giustificare e

convalidare la circolare da essa emanata, circolare che era certamente in contrasto con la legge come era stata approvata dal Parlamento.

Nei confronti della circolare, peraltro, era sufficiente che gli interessati facessero regolare ricorso per vedere riconosciuti i loro diritti, ma, ora, con questo disegno di legge si viene a dare ragione all'operato dell'Amministrazione e a convalidare la circolare stessa.

Ma, come ripeto, c'è un altro motivo per cui sono contrario al provvedimento. Con esso si snatura l'imposta di negoziazione e si va incontro al pericolo di maggiori ritardi nell'espletamento degli accertamenti, in relazione all'imposta straordinaria sul patrimonio, la quale soltanto in questi ultimi tempi comincia ad avere efficacia nei riguardi delle Società e degli Enti collettivi.

Vorrei quindi pregare il Ministro di non insistere su questo disegno di legge.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Il disegno di legge consta di due parti distinte che assolvono due funzioni diverse. La prima parte risponde a questa necessità: di fronte al gran numero di società e di bilanci per ogni società da accertare, un unico Comitato di agenti di cambio per ogni Borsa non riesce ad espletare il lavoro. Io vi citerò alcuni dati che si riferiscono alla situazione di questi giorni. A Milano ci sono 61.081 anni-società da valutare; a Roma 14.645 anni-società da valutare; a Torino 9.839 anni-società da valutare. A Milano, dove il Comitato di Borsa si è già sottodiviso in tre sottocomitati, si effettuano 2.000 valutazioni al mese: ora, con 2.000 valutazioni al mese (che fanno 24.000 valutazioni all'anno immaginando che non vi sia periodo alcuno di ferie) ci vogliono tre anni per smaltire l'arretrato. Ma occorre tenere presente che ogni anno si aggiungono dai 30 ai 35 mila bilanci, il che vuol dire che si accumulano ogni anno ben seimila bilanci arretrati. A Roma, dove si procede con un solo Comitato, ma molto più rapidamente e quindi più superficialmente che a Milano, si fanno 500 valutazioni al mese; a Torino si fanno 200 valutazioni al mese. Se rapportate all'anno queste cifre, vi rendete conto che noi abbiamo un arretrato che non solo non sarà mai smaltito, ma che aumenterà di anno in anno. Allora si è cercato, con la prima parte del disegno di legge sottoposto al vostro esame, di autorizzare legi-

slativamente i Comitati degli agenti di cambio a suddividersi in tanti Sottocomitati aventi ognuno una funzione autonoma per arrivare ad accelerare gli accertamenti. In seno ai Sottocomitati, in aggiunta al rappresentante dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, abbiamo chiamato un rappresentante dell'Amministrazione delle imposte dirette, e ciò per una evidente ragione tecnica in relazione alla maggiore pratica nell'accertamento di cespiti patrimoniali. Tengo però a sottolineare che nel Sottocomitato resta sempre la maggioranza degli agenti di cambio e non si verifica una prevalenza di funzionari dell'Amministrazione. Non dobbiamo dimenticare poi che avverso gli accertamenti del Comitato degli agenti di cambio è previsto il ricorso a un Collegio peritale.

Un'altra innovazione che viene introdotta — sempre per quanto concerne la prima parte del provvedimento — è rappresentata dalla inclusione dell'Ispettore del tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa che può intervenire con voto consultivo. Naturalmente, trattandosi di voto consultivo, la sua partecipazione non altera affatto la fisionomia del Comitato.

La seconda parte, che mi pare quella che ha più preoccupato l'onorevole Uberti, ha riferimento soltanto alla imposta straordinaria sul patrimonio; si tratta di una norma prettamente transitoria riferentesi a una applicazione dell'articolo 19 del testo unico delle leggi riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio.

Come gli onorevoli senatori ricordano, quando si discusse la legge sull'imposta straordinaria, vi fu una divergenza tra Parlamento e Governo proprio intorno alla valutazione dei titoli non quotati in borsa. Ne è nato l'articolo 19 che noi oggi cerchiamo di applicare con la presentazione di questo disegno di legge. Infatti il Parlamento, con l'approvazione dell'articolo 19 del testo unico, ha indirettamente legato le mani al Governo. L'articolo 19 del testo unico è del seguente tenore: « Per i titoli azionari non quotati in borsa, nonchè per le quote di partecipazione in società ed enti si adottano i valori medi del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione ed, in ogni caso, per quanto ri-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª RIUNIONE (13 aprile 1951)

guarda le aziende industriali e commerciali, del valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio, ai sensi del precedente articolo 17 ». In sostanza il Parlamento ha deciso che non si assuma la stessa valutazione fatta ai fini dell'imposta di negoziazione — come aveva invece suggerito il Governo — ma che si tenga conto degli stessi elementi che giocano per la determinazione dell'imposta di negoziazione. Si è sostenuto allora, da parte degli interessati, che non si potesse procedere all'accertamento delle imposte straordinarie sul patrimonio prima che fosse intervenuto l'accertamento ai fini dell'imposta di negoziazione; cioè è stata sostenuta, dagli interessati, la stessa posizione che il Governo aveva inizialmente proposto. Manca, quindi, all'articolo 19 del testo unico un suo seguito tecnico: infatti, come si può fare a tenere conto dei criteri assunti a base della valutazione per la imposta di negoziazione, se questa non è stata ancora effettuata da parte del Comitato degli agenti di cambio?

Rebus sic stantibus, il 31 dicembre 1951 verrà a scadere il termine per le rettifiche delle dichiarazioni fatte ai fini delle imposte straordinarie sul patrimonio e, con tutto il lavoro arretrato, non c'è da avere fiducia che entro il 31 dicembre 1951 noi possiamo avere gli elementi per tutte le società in base alle valutazioni fatte ai fini della imposta di negoziazione; ci troveremmo allora esposti all'eventualità di una impugnativa avverso ad un accertamento autonomo compiuto da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette per l'imposta straordinaria sul patrimonio. Infatti ci si potrebbe osservare che, non avendo ancora gli elementi in base ai quali fare gli accertamenti, gli accertamenti stessi sono nulli. Essendo poi trascorsi i termini non si potrebbe più procedere agli accertamenti e si avrebbe una situazione di vuoto fiscale.

E allora, che cosa dice la seconda parte di questo articolo unico? Che anche in pendenza dell'accertamento da fare ai fini dell'imposta di negoziazione, l'Amministrazione delle imposte dirette può notificare l'accertamento ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, salvo la definizione di questo accertamento quando sarà completato l'accertamento per la imposta di negoziazione.

Io non vedo in tutto questo alcun pericolo di sconvolgere il sistema tributario: vi è soltanto uno sforzo da parte dell'Amministrazione per ovviare ad una deficienza di una disposizione della legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio.

UBERTI. L'onorevole Ministro ha dichiarato che non sarebbe possibile arrivare entro il 31 dicembre 1951 a fare la valutazione di tutti gli arretrati. Ora io ritengo che il fare intervenire nel Sottocomitato anche il rappresentante dell'Amministrazione delle imposte dirette vuol dire prolungare il periodo degli accertamenti, per i quali, oltre che degli elementi di carattere oggettivo, si verrà a tenere conto anche di elementi di carattere induttivo. D'altronde, anche non eliminando gli arretrati, si può sempre risalire all'ultimo accertamento fatto ai fini dell'imposta di negoziazione ed io non ritengo che ci possano essere degli arretrati anteriori al 1946-47.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Ve ne sono anteriori al 1945.

UBERTI. Ma se la valutazione, anziché basarsi sui soli elementi oggettivi, viene estesa, certamente gli arretrati presso i Comitati degli agenti di cambio aumenteranno notevolmente.

Io non faccio questione per la presenza del funzionario delle imposte dirette, ma sostengo che bisogna mantenere il carattere oggettivo dell'imposta di negoziazione: altrimenti si verificherebbe una sperequazione profonda tra i titoli che sono quotati in borsa e quelli che non sono quotati. È vero che ci sono grandi società con titoli non quotati in borsa, ma, generalmente, i titoli non quotati appartengono alle piccole società e quindi la sperequazione si verificherebbe a danno delle piccole società.

Non è, insomma, ammissibile che le determinazioni del valore dei titoli azionari non quotati in borsa si sgancino completamente dalle valutazioni fatte per gli stessi titoli ai fini dell'imposta di negoziazione.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Devo ricordare nuovamente che l'articolo 19 del testo unico dice che per i titoli azionari non quotati in borsa, ecc., si adottano i valori medi del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per la imposta di negoziazione ed, in ogni caso, per

quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, dei valori dei vari elementi che ne compongono il patrimonio, ai sensi del precedente articolo 17.

La circolare cui si è riferito il senatore Uberti non ha fatto altro che confermare la volontà del Parlamento e cioè che si assumano gli stessi criteri valevoli per l'imposta di negoziazione, ma non gli stessi valori accertati ai fini dell'imposta di negoziazione.

UBERTI. Rimango dell'avviso dell'inopportunità di fare una autonoma e diversa valutazione. Gli accertamenti procederanno a caso, nell'intento di interrompere i termini, e ne verrà appesantito il lavoro dei Comitati degli agenti di cambio, ai fini della valutazione della imposta di negoziazione. Intanto, la valutazione dell'ufficio distrettuale delle imposte diverrà elemento determinante per la tassazione.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Naturalmente, ma ai fini della imposta straordinaria sul patrimonio, non per la imposta di negoziazione.

UBERTI. Avremo allora una valutazione per l'imposta di negoziazione per una determinata cifra e una valutazione agli effetti della imposta sul patrimonio con un'altra cifra.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Onorevole Uberti, ricordi che il Governo, in sede di discussione, per l'imposta straordinaria sul patrimonio aveva proposto di prendere a base il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per il 1946, aumentata del 20 o del 25 per cento. Il Parlamento, invece, fu di contrario avviso e stabilì un accertamento autonomo così come è concretato nell'articolo 19 del testo unico.

(La riunione, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,30).

UBERTI. Propongo la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo unico.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Non vedo come questi due ultimi commi interferiscano sull'imposta di negoziazione. Con essi si stabilisce che quando la valutazione non è stata ancora fatta dal Comitato degli agenti di cambio, può farla in modo autonomo l'Amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta stra-

ordinaria sul patrimonio, salvo tener poi conto della valutazione del Comitato degli agenti di cambio se sopravvenga prima del concordato, sempre ai fini dell'imposta straordinaria.

In conclusione non riesco proprio a comprendere le preoccupazioni espresse dal senatore Uberti e, soprattutto, la sua preoccupazione di snaturamento dell'imposta di negoziazione, perchè la presente disposizione è una pura applicazione dell'articolo 19.

RUGGERI. Io non nutro le stesse preoccupazioni del collega senatore Uberti. In effetti l'articolo 19 stabilisce che per i titoli azionari non quotati in borsa, nonchè per le quote di partecipazione in società, si adottano i valori medi tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione, ma anche del valore dei vari elementi che compongono il patrimonio delle società. Io faccio osservare che il penultimo comma dell'articolo unico stabilisce che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette possono validamente notificare gli accertamenti agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, sulla base del valore che ritengono di attribuire ai titoli non quotati in borsa e alle quote di partecipazione; però aggiunge « salvo l'esito della valutazione dei predetti beni, effettuata dai Comitati ». Da ciò mi sembra che si possa desumere che l'accertamento definitivo agli effetti dell'imposta straordinaria è subordinato alla valutazione di borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione, mentre l'articolo 19 stabilisce che, in ogni caso, agli effetti dell'imposta straordinaria, la valutazione deve essere fatta sul valore degli elementi che compongono il patrimonio della società.

Sembra in questo penultimo comma che venga prima effettuato l'accertamento ai fini dell'imposta straordinaria, ma che l'esito della valutazione effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati sia l'elemento determinante che riuscirà in ogni caso a spostare la valutazione iniziale effettuata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.

VANONI, *Ministro per le finanze*. L'articolo 19 stabilisce che l'Amministrazione finanziaria può notificare un suo accertamento e che contro questo accertamento può essere fatto ricorso alla Commissione provinciale delle imposte dirette. Nell'articolo unico in esame, si regola

il possibile utilizzo, ai fini dell'accertamento, della valutazione effettuata in sede di imposta di negoziazione. Se tale valutazione è effettuata prima dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, se ne tiene conto in sede di accertamento, perchè al primo comma dell'articolo 19 è detto: «tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione e, in ogni caso, del valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio»; ciò significa che nel determinare il valore si tiene conto della valutazione effettuata ai fini dell'imposta di negoziazione insieme a tutti gli altri elementi obiettivi che sono ricordati dal primo capoverso dell'articolo 17. Se invece la valutazione effettuata ai fini dell'imposta di negoziazione viene dopo la notifica dell'accertamento, ma è ancora pendente il procedimento contenzioso, poteva sorgere il dubbio se di questa valutazione potessero tenerne conto le Commissioni provinciali, perchè secondo le regole di procedura normale si tiene conto solo degli elementi conosciuti al momento in cui si inizia il procedimento. In questo articolo unico si vuol chiarire che di tale elemento, anche se sopravviene, può essere tenuto conto dalle Commissioni provinciali ai fini della loro decisione.

RICCI FEDERICO. Se ne può o se ne deve tener conto?

VANONI, Ministro per le finanze. Se ne può tener conto, tanto è vero che l'ultimo comma dell'articolo unico prevede il caso del concordato e stabilisce che «gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facoltà di concordare in qualsiasi momento con le società e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in borsa o delle quote di partecipazione...».

In questo caso, come nel caso di mancata impugnativa, l'accertamento è definitivo.

Questo è il sistema, come si ricava mettendo insieme gli ultimi due commi dell'articolo unico del presente disegno di legge con il disposto dall'articolo 19.

RUGGERI. Ho compreso il pensiero del Ministro, ma secondo questo articolo unico, da un punto di vista formale, sembra che l'accertamento effettuato dagli uffici distrettuali sia appunto subordinato alla valutazione del

Comitato di borsa, perchè si afferma «salvo l'esito della valutazione» del titolo stesso.

È necessario quindi modificare formalmente la disposizione in modo che risulti chiaro che l'esito della valutazione del Comitato può interferire, ma non che si sovrappone alle valutazioni già effettuate dagli uffici distrettuali.

BERTONE. Dal disegno di legge si desume in sostanza che vi sono due enti che procedono all'accertamento, il Comitato degli agenti di cambio e l'Ufficio distrettuale. Si dice nel disegno di legge che anche prima che sia intervenuta la determinazione dei Comitati e dei Sottocomitati «gli Uffici distrettuali delle imposte dirette possono validamente notificare gli accertamenti agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, sulla base del valore che ritengono di attribuire ai titoli non quotati in borsa e alle quote di partecipazione» e poi si aggiunge «salvo l'esito della valutazione dei predetti beni, effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati». È evidente, a mio giudizio, che questa disposizione deve essere interpretata nel senso che la valutazione che conterà agli effetti dell'imposta straordinaria sarà quella dei Sottocomitati. (*Cenni di diniego del Ministro Vanoni*). Il procedimento è questo, e cioè gli Uffici distrettuali delle imposte dirette notificano il valore che essi hanno dato ai titoli. Nel frattempo i Comitati o i Sottocomitati procedono per conto loro alla valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione e il valore che essi accertano può essere diverso, maggiore o minore, di quello accertato dagli Uffici distrettuali. L'ultimo periodo del penultimo comma, per me va interpretato nel senso che la valutazione definitiva che avrà valore sarà quella dei Comitati o dei Sottocomitati.

TOMÈ. In aderenza alla preoccupazione del collega senatore Ruggeri, e prendendo atto delle precisazioni fatte dall'onorevole Ministro, credo sia il caso di proporre un emendamento a precisazione di quanto detto, e che a mio avviso potrebbe essere di questo tenore: al penultimo comma alle parole «salvo l'esito della valutazione dei predetti beni, effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati» sostituire le altre «salvo prendere in considerazione anche l'esito della valutazione dei predetti beni, effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati, qualora tale esito

intervenga prima dell'accertamento definitivo della imposta straordinaria sul patrimonio ».

RUGGERI. Io propongo di sostituire alle parole « salvo l'esito della valutazione dei predetti beni, effettuata dai Comitati o da Sottocomitati » le altre « salvo tener conto dell'esito della valutazione dei predetti beni, effettuate dai Comitati o dai Sottocomitati, nei termini stabiliti dall'articolo 19 del testo unico 9 maggio 1950, n. 103 ». Per me infatti si deve distinguere la valutazione agli affetti dell'imposta di negoziazione dalla valutazione che riguarda l'imposta straordinaria sul patrimonio, in quanto sono due cose completamente a sè stanti e implicano due diversi concetti di valutazione, perchè l'una è una imposta annuale, mentre l'altra è una imposta *una tantum*.

TAFURI. Debbo dichiarare che sono della stessa opinione del senatore Ruggeri, e penso quindi che la sua proposta sia perfettamente consona all'interpretazione data dal Ministro alle ultime parole del penultimo comma.

TOMÈ. L'emendamento nella forma suggerita dal collega senatore Ruggeri mi sembra accettabile; però faccio rilevare che in esso manca ancora la precisazione del termine di validità della valutazione del Comitato di borsa. Penso quindi che sia il caso di completare l'emendamento, precisando che la valutazione dei Comitati o dei Sottocomitati è presa in considerazione purchè tale valutazione intervenga prima dell'accertamento definitivo.

RUGGERI. In tesi sarei d'accordo con il collega Tomè, però faccio notare che, stabilendo una scadenza, interferiamo nell'operato di un altro organismo, senza sapere se esso entro il termine possa effettuare la sua valutazione. Penso quindi che sia più opportuno lasciare le cose come stanno; vorrà dire che se alla scadenza non sarà intervenuta la valutazione, penserà il Ministro a concedere una proroga.

PRESIDENTE. Su questo problema bisogna essere molto chiari e precisi. Riterrei opportuno, se non si fanno osservazioni, rinviare la discussione alla prossima seduta, in modo di acquisire nel frattempo ulteriori elementi di chiarezza sul significato degli ultimi tre commi dell'articolo unico.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (N. 1259).

PRESIDENTE. Ricordo che nella precedente riunione ci limitammo ad una preliminare considerazione di questo disegno di legge. Il provvedimento, che viene sottoposto alla discussione ed alla deliberazione della nostra Commissione, era stato assegnato, trattandosi di ratificare due disegni di legge, alla speciale Commissione di ratifica allo scopo istituita.

L'importanza della materia e soprattutto i riflessi finanziari del complesso problema impiegatizio hanno indotto il vostro Presidente a richiedere alla Presidenza del Senato che il provvedimento fosse sottoposto all'esame e alla deliberazione della Commissione finanze e tesoro.

I due decreti legislativi dei quali si propone la ratifica, il primo senza modificazioni, il secondo con alcune modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, riguardano in sostanza alcune imposizioni a carico del pubblico le quali, originariamente istituite per speciali prestazioni fornite da determinati uffici dell'Amministrazione statale e come remunerazione della maggiore attività ad essi in molti casi richiesta, hanno perduto questa caratteristica di relazione fra il servizio prestato al cittadino e la corresponsione da parte di questo di un compenso e si sono trasformate col tempo — per una serie di vicende — in una vera maggioranza delle competenze mensili del personale. Infatti il ricavato da tali imposizioni, specificate in apposite tabelle, viene distribuito ad alcune categorie di funzionari appartenenti per lo più, ma non sempre, agli uffici stessi che hanno fornito la prestazione.

È evidente la anormalità del sistema e poi della procedura della distribuzione degli emolumenti suddetti al personale, specialmente se si considera che si tratta di ingenti somme, che si incassano e si erogano al di fuori del bilancio dello Stato.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª RIUNIONE (13 aprile 1951)

Pure essendo perciò perplesso, ho creduto necessario risalire alle origini del provvedimento in esame, nella speranza che un'indagine storica rilevasse qualche elemento che tale perplessità potesse dissipare.

1. Con il regio decreto 27 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, nel disciplinare tra l'altro il trattamento economico del personale statale vennero soppresses, in linea generale, tutte le varie e multiformi competenze accessorie in atto a quell'epoca e provenienti dai più disparati ordinamenti succedutisi dal 1860.

Tale decreto, pur innovando notevolmente in materia e ottenendo in gran parte i risultati voluti, non riuscì però nel campo dei diritti casuali e delle competenze accessorie strettamente inerenti a particolari compiti e destinazioni di servizio, a contenere tali diritti e competenze nell'unico nuovo trattamento economico disposto; tanto è vero che nel 1924 venne riconosciuto per il personale del Catasto il diritto di percepire, sugli introiti degli uffici per la consultazione di atti e registri, talune competenze giusta i criteri all'uopo stabiliti con il regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102.

Successivamente, con il decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, analoghi diritti vennero stabiliti per il personale delle imposte dirette sulla scritturazione, consultazione, registrazione, rilascio di certificati, ecc., proventi che con il decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, vennero estesi al personale del catasto in aggiunta a quelli previsti dal citato decreto del 1924.

2. Con il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, i diritti e i compensi che gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici tecnici erariali e del catasto, gli uffici del registro e gli uffici dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire, vennero disciplinati con l'adozione di nuove tabelle allegate al decreto medesimo sotto le lettere *A*, *B*, *C*, e *D* che, col successivo decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, furono aggiornate al mutato potere di acquisto della lira, estendendo nel contempo i proventi stessi ad altre categorie di personale delle Amministrazioni delle finanze e di alcuni uffici del tesoro.

Pertanto, prima dell'emanazione del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ora in corso

di ratifica, le tabelle dei diritti e proventi in oggetto erano le seguenti:

TABELLA A. — Personale dell'Amministrazione delle imposte dirette;

TABELLA B. — Personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

TABELLA C. — Personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

TABELLA D. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, della Tesoreria centrale, della Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Con lo stesso decreto n. 378 sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e dagli uffici del catasto, è stata prevista l'istituzione di un fondo, mediante prelevamento di quote dai diritti provenienti dalle tabelle *A*, *B* e *C* in favore del personale in servizio presso le intendenze di finanza e presso gli uffici centrali delle Amministrazioni finanziarie e della Ragioneria generale dello Stato che non percepiscono diritti.

3. Con decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, attualmente in corso di ratifica, vengono apportate talune modifiche sostanziali alle norme contenute nei decreti precedenti e particolarmente nel decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, che regolava la materia dei diritti e compensi spettanti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

In concreto il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 — il secondo che dobbiamo prendere in esame — oltre ad istituire una nuova tabella (tabella *E*) per il personale della Amministrazione delle dogane, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, ha soppresso (articolo 6) la tabella *D* annessa al decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 672, e successive modificazioni, per i conservatori e per il personale sussidiario dei registri immobiliari, sostituendola con altra tabella (allegato *D*) le cui misure risultano notevolmente maggiorate. Inoltre, la tabella *D* allegata al decreto 378 del

1947, è stata soppressa e sostituita con la tabella *F* riguardante sempre, come la precedente tabella *D*, il personale degli uffici provinciali del Tesoro, della Tesoreria centrale, della Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Nella disciplina del riparto dei proventi derivanti dalle tabelle *A*, *C*, *D*, *E*, allegata a questo decreto n. 76 in questione, è prevista (articolo 13) la costituzione di un fondo da erogare al personale che non percepisce diritti e, precisamente, per tre quarti al personale delle Direzioni generali e uffici centrali del Ministero delle finanze e per un quarto al personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

Analogo fondo è stato costituito (articolo 16) con i proventi della tabella *F* a favore del personale dell'Amministrazione del tesoro in servizio presso le Direzioni generali del Tesoro, della Cassa depositi e prestiti, degli istituti di previdenza, del debito pubblico, delle pensioni di guerra e delle rispettive Ragionerie centrali (1).

(1) Allo scopo di completare il quadro di tali diritti si deve inoltre fare cenno al regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativo al testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, il quale all'articolo 108 prevede speciali diritti a carico dei proprietari di autoveicoli. Di tali proventi, che però sono versati in tesoreria in uno speciale capitolo di entrata, il 60 per cento viene devoluto ad una speciale Cassa di colleganza fra il personale per la erogazione di compensi e per ragioni assistenziali. È evidente che con la cessazione delle casuali vengano a cessare anche questi compensi e quindi anche le contribuzioni dello Stato alla Cassa di colleganza non avranno più luogo.

C'è da augurarsi frattanto che i proventi derivanti dalla estensione della targatura delle motoleggere (vespe, lambrette, ecc.) rimanga acquisito per intero al bilancio dello Stato senza alcuna decurtazione a favore della Cassa di colleganza. Ma per quanto la Commissione abbia comunicato ciò al Ministro competente, non risulta che siano stati presi provvedimenti in proposito.

Per opportuna conoscenza si riportano i compensi mensili corrisposti agli ingegneri dell'Ispettorato della motorizzazione civile nel 1º semestre 1950:

<i>Circoli</i>		
Ancona	20.715 + 17.190 =	37.905
Bari	20.715 + 11.180 =	31.895
Bologna	20.715 + 19.000 =	39.715
Bolzano	20.715 + 13.115 =	33.830

Lo sviluppo storico del problema che esaminiamo non ha in sostanza dissipato la perplessità del vostro relatore, il quale anzi si è trovato di fronte ad un grave dilemma costituito da un lato dalla logicità di abolire i diritti casuali per tutte le categorie, dall'altro, dalla inevitabilità, nel caso si volessero mantenere, di estendere i diritti stessi ad altre categorie che, appartenendo ad un dicastero similare e complementare, potevano giustamente reclamare tale estensione. Per ragioni di varia natura si è ritenuto migliore partito però non affrontare in pieno la soluzione del dilemma suesposto e si è scelta una via intermedia stabilendo i seguenti principi:

1) Estensione delle casuali a tutto il personale dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro e della Corte dei conti;

2) Limitazione della corresponsione dei diritti casuali al 31 dicembre 1952;

3) Riaffermazione del criterio della non cumulabilità dei proventi casuali con l'indennità di funzione e l'assegno perequativo.

Il vostro relatore ha preso in esame attentamente il problema della cumulabilità e, come ebbe a dichiararvi nella passata riunione, avrebbe voluto formulare un articolo con il quale si riaffermasse il principio, già sancito dalla legge 12 aprile 1950, n. 130, della non cumulabilità della indennità di funzione e dell'assegno perequativo con qualsiasi altra indennità o assegno. Tuttavia un più approfondito esame ha sconsigliato di inserire un apposito articolo in tal senso per i diritti casuali regolati dalla presente legge, in quanto esso avrebbe potuto dar luogo ad ulteriori dubbi, riaffermando senza necessità, per un caso particolare, un concetto già sufficientemente chiaro con portata generale

Cagliari	20.715 + 8.070 + 2.610 =	31.405
Catanzaro	20.715 + 7.635 + 3.055 =	31.405
Firenze	20.715 + 17.000 =	37.715
Genova	20.715 + 14.870 =	35.585
Milano	20.715 + 20.750 =	41.465
Napoli	20.715 + 10.305 + 385 =	31.405
Padova	20.715 + 16.230 =	36.945
Palermo	20.715 + 9.550 + 1.140 =	31.405
Pescara	20.715 + 8.410 + 2.280 =	31.405
Roma	20.715 + 19.075 =	39.790
Torino	20.715 + 23.290 =	44.005
Trieste	20.715 + 11.120 =	31.835
Udine	20.715 + 10.050 + 640 =	31.405

nella predetta legge, quando si tenga presente ciò che è stato sopra accennato, e cioè che per quanto nella origine le casuali fossero compenso a carico di privati per particolari servizi, oggi esse — colla imposizione in casi in cui il servizio al privato non esiste, e colla estensione a categorie che tali servizi non prestano — non possono non considerarsi, come sono, integrazioni di retribuzioni analoghe alle altre corrisposte direttamente dallo Stato.

Circa il merito poi la cumulabilità risulta anche esclusa dal fatto che per legge gli impiegati hanno la facoltà di optare tra i due emolumenti e, per il personale che fruisce dei diritti casuali, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo viene a costituire in sostanza un minimo garantito di proventi casuali.

In questa occasione il relatore si è posto il quesito se non sia il caso di prendere in esame anche il problema del lavoro straordinario. Infatti non è ammissibile che esistano diversità tra i vari uffici per il massimo consentito che va da 60 a 120 ore. Il relatore ritiene che si debba stabilire di non concedere i diritti casuali al personale autorizzato ad effettuare 120 ore mensili di straordinario, oppure, se si concedono i diritti casuali, che non venga concessa la autorizzazione ad effettuare più di 60 ore di straordinario.

Pertanto, senza fare alcuna osservazione circa la ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, si ritiene opportuno proporre di ratificare il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, con alcune altre modifiche oltre quelle già approvate dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati infatti, in sede di ratifica del decreto in questione, riguardo alla

distribuzione al personale delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, ha approvato un emendamento al settimo comma dell'articolo 13, e ciò al fine di eliminare sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione.

Si è reso però necessario apportare qualche ulteriore modifica a tale articolo la cui formulazione pertanto sarebbe la seguente:

«Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi viene ripartito, con i medesimi criteri di cui al primo comma, fra il personale delle Direzioni generali ed Uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti *con una quota non superiore ai due terzi* e quello della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze *con una quota non inferiore ad un terzo*.

«Il Ministro per le finanze è autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento e *quelle di riparto* di cui ai precedenti commi ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione.

«La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ».

Il problema del personale statale riveste una importanza ed un significato non solo finanziario ma anche e soprattutto politico.

Infatti gioverà ricordare in proposito alcuni dati:

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª RIUNIONE (13 aprile 1951)

1. UNITÀ IN SERVIZIO.

	di ruolo	non di ruolo	operaio	TOTALE
<i>a) al 1938-1939:</i>				
Personale civile	181.499	40.717	78.976	301.192
Personale militare	225.270	—	—	225.270
Aziende autonome	142.040	54.086	32.755	228.881
TOTALE	<u>548.803</u>	<u>94.803</u>	<u>111.731</u>	<u>755.343</u>
<i>b) al 1949-1950:</i>				
Personale civile	233.962	155.046	93.386	482.394
Personale militare	275.573	—	—	275.573
Aziende autonome	181.044	107.902	30.327	319.273
TOTALE	<u>691.572</u>	<u>262.948</u>	<u>123.713</u>	<u>1.077.240</u>

2. SPESA COMPLESSIVA.

	1938-39	in miliardi		1950-51
<i>a) Personale civile e militare:</i>				
Assegni fissi e competenze accessorie	6,5			433,9
Oneri previdenziali				13,4
Debito vitalizio	1,2			74,4
Fondo aumento nel corso dell'esercizio	—			27,3
		7,7		551 -
<i>b) Personale delle aziende autonome:</i>				
Assegni fissi	2,7	—		151 -
Debito vitalizio	0,4	—		21,7
		3,1		172,7
		10,8		723,7

La somma di lire 433,9 miliardi per l'esercizio 1950-51 risulta così ripartita:

	assegni fissi	competenze accessorie	in com- plesso
Personale civile di ruolo	66,8	24,9	91,7
» militare	89,9	65,8	155,7
» non di ruolo	53,6	8,8	62,4
» operaio	37,5	3,3	40,8
Insegnanti elementari	72,5	10,8	83,3
TOTALE	(1) <u>320,3</u>	(2) <u>113,6</u>	(a) <u>433,9</u>

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª RIUNIONE (13 aprile 1951)

(1) *La spesa relativa agli assegni fissi comprende:*

Stipendio o retribuzione base	mil.	148,5
Indennità carovita		136,7
Indennità caropane		13,8
13ª mensilità		20,6
Assegni <i>ad personam</i>		0,7
		320,3

(2) *La spesa relativa alle competenze accessorie comprende:*

Razione viveri al personale militare	mil.	29.818,6
Premio giornaliero di presenza		14.374,2
Indennità e rimborso di spese per missioni		8.671,1
Indennità e rimborso di spese per trasferimenti		4.428 -
Indennità accademica, di studio e di carica al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado		10.415,4
Indennità militare		10.073,4
Indennità di pubblica sicurezza ed altre agli appartenenti al Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza ed all'Arma dei carabinieri		9.378,3
Compensi per lavoro straordinario		6.156 -
Indennità di marcia ed altre varie per il personale militare		6.119,3
Indennità di rappresentanza al personale all'estero		6.080 -
Indennità di toga ai magistrati		1.693,6
Indennità e gettoni di presenza ai componenti di consigli e commissioni (comprese quelle della pubblica istruzione)		1.556,7
Indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo		1.100
Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario e compensi spettanti al personale dell'amministrazione finanziaria in relazione al provento di particolari diritti versati all'entrata dello Stato		951,2
Indennità per il raggiungimento del minimo garantito al personale degli uffici giudiziari		667 -
Soprasoldi vari al personale operaio della difesa		572
Indennità di licenziamento al personale non di ruolo ed a quello salariato		361,9
Indennità vacanze e compensi per testimonianze e per prestazioni rese nell'interesse dell'amministrazione della giustizia		220,6
Sussidi al personale statale di ruolo e non di ruolo		19,3
Indennità da corrispondere ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, al personale civile rimpatriato dai territori ex coloniali		170 -
Indennità di Gabinetto		146,1
Indennità di sede al personale insegnante all'estero		133 -
Indennità di funzionari collaudatori dell'Amministrazione dei lavori pubblici		100 -
Indennità al personale degli uffici metrici		50 -
Indennità per speciali condizioni di servizio, per disagiata e malsana residenza		26,1

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª RIUNIONE (13 aprile 1951)

Premio di interessamento al personale dell'amministrazione dei lavori pubblici.	mil.	25,5
Indennità coloniale		25 -
Indennità di carica e di comando a personali diversi.		25 -
Indennità di feluca		13 -
Indennità di maneggio di valori e di cassa		12,3
Indennità ai commissari di leva dell'amministrazione della difesa.		10,9
Indennità ai commissari ed ai sanitari in servizio di emigrazione.		10 -
Premi ai funzionari ed agli amministratori dei fogli annunci legali.		6,7
Compensi per l'insegnamento negli istituti di prevenzione e di pena.		4,6
Compensi minori diversi		48,2
		<hr/>
	mil.	113.637 -

(a) Nell'esercizio 1951-52 aumenteranno di circa 100 miliardi.

(b) Nell'esercizio 1951-52 aumenteranno di circa 15 miliardi.

La spesa del personale delle aziende autonome per l'esercizio 1950-51 è così ripartita:

Ferrovie		86,2
Monopoli		16,0
Poste e telegrafi		43,1
Strade statali		4 -
Telefoni		1,6
Foreste demaniali	}	0,1
Monopolio banane		
		<hr/>
		151 -

I dati esposti possono dare una chiara visione panoramica del costo medio del personale statale. Infatti rappresentando la situazione numerica circa un milione di unità, con il costocomplessivo - si può concludere che approssimativamente ciascun dipendente costa in media lire 721.700 per unità così ripartite:

Per assegni fissi	lire	447.600	
per competenze accessorie		164.600	
		<hr/>	612.200
Debito vitalizio			96.100
Oneri previdenziali		<hr/>	13.400
			<hr/>
			721.700

Raffrontando viceversa la somma complessiva approssimativa del ricavato dei diritti casuali attualmente valutabili in diversi miliardi suscettibili di ulteriori aumenti in relazione alle modifiche introdotte col disegno di legge in esame, con quella del personale che tali diritti riscuote si ha che per tale personale la retribuzione media annuale viene aumentata di circa 100-150 mila lire annue.

Onorevoli colleghi, questo problema dei diritti casuali è uno degli aspetti della confusa situazione delle retribuzioni del personale della pubblica Amministrazione: la diversità, l'accavallarsi delle varie voci che compongono le competenze, per cui quasi mai ad una stessa categoria e grado corrisponde lo stesso emolumento, rappresentano appunto questa disordinata situazione.

È evidente che se ciò può essere la conseguenza delle vicissitudini subite dal nostro Paese negli ultimi decenni, è pur necessario almeno prendere in esame una sistemazione organica e giuridica di tutto il problema del personale statale.

D'altra parte, avviandoci, speriamolo, verso un periodo di stabilità monetaria, è da augurarsi che si giunga ad uno stipendio costituito da una sola voce ed uguale a parità di grado e categoria.

RICCI FEDERICO. Non concordo con le conclusioni del relatore e mi riservo di presentare un emendamento che stabilisca che i diritti casuali proposti sono aumentati del dieci per cento e vanno versati all'Erario su apposito capitolo dell'entrata.

È infatti giusto che l'Erario abbia una percentuale su questi diritti, dal momento che, non so perchè, essi non pagano ricchezza mobile.

Lungi da me il pensiero di pregiudicare le richieste degli impiegati dello Stato, ma intendo che non si venga meno ad una questione di principio.

Mi richiamo a quanto detto più volte: il trattamento degli statali deve essere studiato con criterio unitario, evitando procedimenti parziali o alla spicciolata, e tenendo presenti tutti i redditi precepiti, niuno escluso.

Diversamente abbiamo il disordine. È dunque necessario che nessuno di tali redditi regolarmente provenienti dai contribuenti sia tenuto

clandestino, ma tutti figurino nel bilancio o per lo meno si possano da esso desumere.

Mi sembra inoltre che una pratica di questa importanza, che può costituire un grave precedente e compromettere tutta la questione degli statali, dovrebbe esser decisa in Assemblea plenaria.

Se queste mie proposte non saranno accolte, sul che non mi faccio illusioni, dovrò astenermi dal voto.

RUGGERI. Concordo con le conclusioni della relazione del nostro Presidente che riassume il nostro punto di vista. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione su un punto della relazione stessa, dove si mette in luce la frantumazione delle voci che costituiscono le competenze dell'impiegato dello Stato. A mio avviso questa frantumazione ha un significato politico. Si tratta di un metodo politico di corruzione degli impiegati dello Stato. Si concedono aumenti sensibili alle categorie direttive e si nega ogni aumento alle categorie inferiori, mettendo in atto una forma paternalistica di Governo che è la peggiore delle forme di corruzione.

Noi siamo del parere che il trattamento degli impiegati dello Stato debba essere unitario ed avere una certa uniformità, tenendo conto del valore delle funzioni che vengono espletate. La situazione che si è creata è da imputare alla mancanza di volontà, da parte del Governo, di addivenire ad una soluzione del problema. In tale situazione, a nostro avviso, le casuali devono essere estese a tutte le categorie degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria.

Ad ogni modo io intendo fissare bene questo punto: che occorre rinnovare il sistema delle retribuzioni degli impiegati dello Stato. E per giungere a questo non basta che noi fissiamo come scadenza dell'efficacia del presente disegno di legge la data del 31 giugno 1952, ma è necessario che si studi una riforma della composizione e del livello degli stipendi, studio che non deve essere soltanto tabellare, ma portare a una riforma sostanziale delle voci che compongono le competenze dell'impiegato dello Stato. Altrimenti avverrà che col 1° luglio 1952 noi toglieremo a questi impiegati le 10, 15 mila lire al mese che diamo loro con questo disegno di legge e non risolveremo certo la situazione. Bi-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª RIUNIONE (13 aprile 1951)

sogna invece che per quella data noi possiamo approvare un nuovo e un più razionale sistema di retribuzione degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Posso associarmi al senatore Ruggeri nell'esprimere il voto che con il 1° luglio 1952 il problema delle competenze degli impiegati dello Stato sia stato esaminato e risolto. Non potrei mai essere, però, d'accordo nel rite-

nere che, nel deprecato caso ciò non sia avvenuto, si debba prorogare l'efficacia del disegno di legge che stiamo esaminando.

Stante l'ora tarda, ritengo opportuno rinviare il seguito di questa discussione alla prossima seduta.

La riunione termina alle ore 12,30.